

## TI\_GERICHTE 15.1997.113 vom 27. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.113)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.113 du 27 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.113 del 27 febbraio 1998

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 41

cpv.1 LEF). Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis). L'esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d'escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1997, § 32 n.9, p.262). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare ( DTF 110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn/Gasser, op. Cit., § 32 n.10, p. 262) nelle ipotesi seguenti: omettendo di presentare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 ); concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133); pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n. 10, p. 262). 2. Con contratto 3 maggio 1993 la \_\_\_\_\_ ha concesso al signor \_\_\_\_\_ un credito di fr. 8'900'000.--, successivamente aumentato a fr. 8'975'000.--. Il credito era garantito dalla costituzione in pegno di cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr. 9'100'000.-- gravanti in I rango le part.n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di proprietà del signor \_\_\_\_\_ 3. In casu, il ricorrente sottoscrivendo la "costituzione di pegno" 22 settembre 1993 (doc.1) ha conferito alla Banca " la facoltà, senza riguardo alla disposizione dell'art.41 della precitata legge (ndr.LEF), di procedere in via esecutiva ordinaria per l'incasso del suo credito, senza prima realizzare il pegno o dover procedere all'esecuzione in via di realizzazione del pegno ". Con tale pattuizione il ricorrente ha espressamente rinunciato al beneficio dell'escussione reale, concedendo alla Banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn/Gasser, op. Cit., § 32 n.10, p. 262/263). Legittima è quindi stata la scelta operata da \_\_\_\_\_ di procedere dapprima in via esecutiva ordinaria contro il debitore. 4. Con la replica il signor \_\_\_\_\_ ha asseverato che l'atto di costituzione di pegno non è riconducibile alla concessione del credito di fr.8'975'000.--, essendo stato sottoscritto in data successiva. L' allegazione del ricorrente non è atta a far risorgere a favore del debitore il beneficio d'escussione reale, in quanto l'atto di

costituzione di pegno è stato sottoscritto “ a garanzia di ogni ragione o pretesa creditoria presente e futura...”, quindi anche per il credito posto in esecuzione da \_\_\_\_\_. Il ricorrente non può di conseguenza appellarsi al beneficium excussionis realis avendovi espressamente rinunciato in data 22 settembre 1993. 5. Il ricorso va pertanto respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 41 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 18 luglio 1997 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ è respinto 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.